Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
28^ Seduta
Lunedì 21 novembre 2016

Deliberazione n. 153 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 27, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione
n. 153 del 21 novembre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2016.

Reggio Calabria, 22 novembre 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

RELAZIONE

Negli ultimi anni l'attenzione per la violenza contro le donne in Italia è aumentata: l'opinione pubblica è più sensibile, le politiche sociali e le normative sono più efficaci ed il fenomeno sta emergendo perché diminuiscono la paura e il silenzio delle vittime. Per aiutare questo processo è indispensabile aggiornare la conoscenza scientifica mettendo in luce l'intreccio problematico tra la violenza contro le donne e altri fenomeni che toccano oggi la società italiana: la ricostruzione dell'identità personale e sociale in uno scenario di ruoli sessuali in mutamento; la violenza come forza sociale che si manifesta nel vuoto di identità o, comunque, in collegamento con le trasformazioni di questa; i diversi modelli sociali della violenza, cioè i diversi profili socio-culturali degli aggressori e delle vittime che sono presenti nel nostro paese.

Presi insieme, questi tre elementi ci permettono di collocare la violenza contro le donne nel contesto della modernità, che è il tempo in cui la violenza accade e di cogliere una serie di trasformazioni già avvenute o in corso nella società italiana.

Le spiegazioni tradizionali della violenza contro le donne (il patriarcato e il genere) sono state fruttuose nel tempo ma, oggi da sole non bastano, cioè non illustrano in modo univoco i cambiamenti di donne e uomini, i ruoli sociali che occupano, i loro progetti di vita, aspirazioni e differenziali di potere.

Per tutte queste ragioni s'intende istituire un Osservatorio Regionale che, sulle tracce delle legislazioni europee e nazionali, contribuisca con le proprie finalità e compiti a rendere il contrasto a questo fenomeno più efficace e risolutivo.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, l'Osservatorio è istituito all'interno del Consiglio regionale che, per assicurarne il funzionamento e lo svolgimento delle attività, mette a disposizione locali, risorse umane, strumentali e il supporto tecnico necessario, sulla base delle risorse previste a legislazione vigente sul bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018. Inoltre, l'espressa menzione della mancanza di oneri a carico della finanza regionale è garantita dal fatto che i componenti dell'Osservatorio svolgono l'attività gratuitamente, senza gettone di presenza o rimborso spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziarla

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di Legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Irto, Cannizzaro, Giudiceandrea, Romeo, Arruzzolo, Orsomarso, Nucera, Nicolò, Sculco, recante: Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab.1 Oneri finanziari

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
==	==	==	==	==

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili
criteri da specificare:
- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 25% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed

applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
– **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei
criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
– **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

– l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
– riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
– nuovi o maggiori entrate;
– imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
– altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
==	==	==	==	==
Totale	==	==	==	==

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, in attuazione dell'art. 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto, in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2
(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:

a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore;
b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
c) dalla Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
d) dalla Consigliera regionale di parità;
e) da cinque rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.

3. L'Osservatorio è insediato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

5. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

6. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento di organizzazione interna e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.

7. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito.

Art. 3
(Compiti e Funzioni)

1. L'Osservatorio, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo.

2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4
(Interventi operativi dell'Osservatorio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio, promuove:

a) Iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
b) La diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
c) L'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;
d) La più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
e) La stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i Centri antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
f) La predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano;
g) La realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese:
h) L'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
i) Il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;
j) La verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
k) La progettazione a carattere regionale e nazionale e materia di contrasto alla violenza di genere e finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.

2. Per l'esercizio delle suddette azioni l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 5
(Clausola Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.